

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE Pag. 4

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «IOLANDA DI SAVOIA» (Ferrara) presentata dalla Società Geogas.

Istanza di permesso di ricerca «SULMONA» (L'Aquila) presentata dalla Società Gas della Concordia.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 8 ottobre 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FIUME ANIENE» (Frosinone, L'Aquila, Roma) della Società Lumax Oil.

Decreto ministeriale 8 ottobre 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FROSINONE» (Frosinone, Latina, Roma) della Società Pentex Italia.

Decreto ministeriale 8 ottobre 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «LAGO DEL SALTO» (L'Aquila, Rieti, Roma) della Società Lumax Oil.

Decreto ministeriale 8 ottobre 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «SORA» (Frosinone, L'Aquila) della Società Lumax Oil.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «SALGASTRI» (Bologna) presentata dalla Società Lazzi Gas.

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 21 ottobre 2003 di proroga della concessione di coltivazione «CAVIAGA» (Cremona, Lodi) della Società ENI.

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 22 ottobre 2003 di proroga del permesso di ricerca «B.R250.AG» (Mare Adriatico, Zona B) della Società ENI (Mare Adriatico, Zona B).

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*

Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
					XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **136.**

Istanza di permesso di ricerca «IOLANDA DI SAVOIA» presentata dalla Società Geogas (estratto).

Richiedente: Società GEOGAS – Corniglio (PR), Località Ponte Parma, 2.

Data di presentazione dell'istanza: 15 ottobre 2003.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «IOLANDA DI SAVOIA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Ferrara.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 76-77.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	0° 35'	44° 56'
b	0° 26'	44° 56'
c	0° 26'	44° 50'
d	0° 30'	44° 50'
e	0° 30'	44° 51'
f	0° 35'	44° 51'

- *Superficie richiesta:* km² 119,50.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 16 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **137.**

Istanza di permesso di ricerca «SULMONA» presentata dalla Società Gas della Concordia (estratto).

Richiedente: Società GAS DELLA CONCORDIA – Roma, Via Alberico II, 4.

Data di presentazione dell'istanza: 21 ottobre 2003.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SULMONA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* L'Aquila.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 146-147-152-153.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
---------	----------------------------	---------------

a	1° 20'	42° 08'
b	1° 27'	42° 08'
c	1° 27'	42° 07'
d	1° 28'	42° 07'
e	1° 28'	42° 06'
f	1° 29'	42° 06'
g	1° 29'	42° 05'
h	1° 30'	42° 05'
i	1° 30'	42° 04'
l	1° 31'	42° 04'
m	1° 31'	42° 03'
n	1° 32'	42° 03'
o	1° 32'	41° 59'
p	1° 28'	41° 59'
q	1° 28'	41° 58'
r	1° 23'	41° 58'
s	1° 23'	42° 00'
t	1° 22'	42° 00'
u	1° 22'	42° 06'
v	1° 20'	42° 06'

- *Superficie richiesta*: km² 212,03.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 17 fuori testo.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **138**.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FIUME ANIENE» della Società Lumax Oil.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 settembre 1998, con il quale alle Società S.P.I.-S.p.A., Fina Italiana-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. e Lumax Oil-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME ANIENE» in territorio delle provincie di Roma, L'Aquila e Frosinone;

Visti i DD.MM. 11 febbraio 1999, 20 marzo 2000, 20 aprile 2001 e 27 gennaio 2003, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alla Società Lumax Oil-S.p.A.;

Visto il D.M. 29 maggio 2000, con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «FIUME ANIENE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FROSINONE»;

Vista l'istanza presentata in data 13 luglio 2003, con la quale la Società Lumax Oil-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale dei permessi «FROSINONE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FIUME ANIENE», ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della richiesta, in data 29 maggio 2003, della Regione Lazio per l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per la perforazione dei pozzi "Anagni 1" e "Veroli 1" previsti nel programma unitario approvato con il citato D.M. 29 maggio 2000;

Ritenuto che a seguito di tale richiesta la permissionaria è nell'impossibilità di effettuare i lavori previsti dal programma unitario sopra citato;

Vista la nota n. 1560 del 23 giugno 2003 con la quale l'Ingegnere capo dell'Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole alla sospensione richiesta;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'effettuazione dei sondaggi esplorativi è necessario attendere la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1 del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FIUME ANIENE» in territorio delle provincie di Roma, L'Aquila e Frosinone di cui è titolare la Società LUMAX OIL-S.p.A. (c.f. n. 00141800607) con sede in San Giovanni di Ripi (Frosinone), Via Varroccia, 43 (C.a.p. 03027) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 29 maggio 2003 sino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di detta pronuncia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è

correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Roma. Roma, 8 ottobre 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **139**.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FROSINONE» della Società Pentex Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 1° agosto 1997, con il quale alle Società Fina Italiana-S.p.A., S.P.I.-S.p.A. e Lumax Oil-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FROSINONE» in territorio delle provincie di Frosinone, Roma e Latina;

Visti i DD.MM. 14 luglio 1999, 20 marzo 2000, 20 aprile 2001 e 27 gennaio 2003, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alla Società Pentex Italia-Ltd.;

Visto il D.M. 29 maggio 2000, con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «FIUME ANIENE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FROSINONE»;

Vista l'istanza presentata in data 13 luglio 2003, con la quale la Società Pentex Italia Ltd ha chiesto la sospensione del decorso temporale dei permessi «FROSINONE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FIUME ANIENE», ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della richiesta, in data 29 maggio 2003, della Regione Lazio per l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per la perforazione dei pozzi "Anagni 1" e "Veroli 1"

previsti nel programma unitario approvato con il citato D.M. 29 maggio 2000;

Ritenuto che a seguito di tale richiesta la permissionaria è nell'impossibilità di effettuare i lavori previsti dal programma unitario sopra citato;

Vista la nota n. 1560 del 23 giugno 2003 con la quale l'Ingegnere capo dell'Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole alla sospensione richiesta;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'effettuazione dei sondaggi esplorativi è necessario attendere la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1 del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

DECRETA:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FROSINONE» in territorio delle provincie di Frosinone, Roma e Latina di cui è titolare la Società PENTEX ITALIA- Ltd. (c.f. 97063580589) con sede legale in Birkshcads House (Inghilterra), Birkshcads Rods, Reogate, Surrey e domicilio eletto in Ripi (FR), via Varroccia, 43 (C.a.p. 03037) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 29 maggio 2003 sino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di detta pronuncia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio Sezione staccata di Frosinone.

Roma, 8 ottobre 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **140.**

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «LAGO DEL SALTO» della Società Lumax Oil.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 settembre 1998, con il quale alle Società S.P.I.-S.p.A., Fina Italiana-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. e Lumax Oil-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «LAGO DEL SALTO» in territorio delle provincie di Rieti, L'Aquila e Roma;

Visti i DD.MM. 10 febbraio 1999, 20 marzo 2000, 20 aprile 2001 e 27 gennaio 2003, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alla Società Lumax Oil-S.p.A.;

Visto il D.M. 29 maggio 2000, con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «FIUME ANIENE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FROSINONE»;

Vista l'istanza presentata in data 13 luglio 2003, con la quale la Società Lumax Oil-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale dei permessi «FROSINONE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FIUME ANIENE», ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della richiesta, in data 29 maggio 2003, della Regione Lazio per l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per la perforazione dei pozzi "Anagni 1" e "Veroli 1" previsti nel programma unitario approvato con il citato D.M. 29 maggio 2000;

Ritenuto che a seguito di tale richiesta la permissionaria è nell'impossibilità di effettuare i lavori previsti dal programma unitario sopra citato;

Vista la nota n. 1560 del 23 giugno 2003 con la quale l'Ingegnere capo dell'Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole alla sospensione richiesta;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'effettuazione dei sondaggi esplorativi è necessario attendere la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1 del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «LAGO DEL SALTO» in territorio delle provincie di Rieti, L'Aquila e Roma di cui è titolare la Società LUMAX OIL-S.p.A. (c.f. n. 00141800607) con sede in San Giovanni di Ripi (Frosinone), Via Varroccia, 43 (C.a.p. 03027) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 29 maggio 2003 sino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di detta pronuncia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio Sezione staccata di Rieti.

Roma, 8 ottobre 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **141.**

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «SORA» della Società Lumax Oil.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 settembre 1998, con il quale alle Società S.P.I.-S.p.A., Fina Italiana-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. e Lumax Oil-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SORA» in territorio delle provincie di Frosinone e L'Aquila;

Visti i DD.MM. 10 febbraio 1999, 20 marzo 2000, 20 aprile 2001 e 27 gennaio 2003, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alla Società Lumax Oil-S.p.A.;

Visto il D.M. 29 maggio 2000, con il quale è stata approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «FIUME ANIENE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FROSINONE»;

Vista l'istanza presentata in data 13 luglio 2003, con la quale la Società Lumax Oil-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale dei permessi «FROSINONE», «LAGO DEL SALTO», «SORA» e «FIUME ANIENE», ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della richiesta, in data 29 maggio 2003, della Regione Lazio per l'assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per la perforazione dei pozzi "Anagni 1" e "Veroli 1" previsti nel programma unitario approvato con il citato D.M. 29 maggio 2000;

Ritenuto che a seguito di tale richiesta la permissionaria è nell'impossibilità di effettuare i lavori previsti dal programma unitario sopra citato;

Vista la nota n. 1560 del 23 giugno 2003 con la quale l'Ingegnere capo dell'Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole alla sospensione richiesta;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società sono valide e che per l'effettuazione dei sondaggi esplorativi è necessario attendere la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1 del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SORA» in territorio delle provincie di Frosinone e L'Aquila di cui è titolare la Società LUMAX OIL-S.p.A. (c.f. n. 00141800607) con sede in San Giovanni di Ripi (Frosinone), Via Varroccia, 43 (C.a.p. 03027) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 29 maggio 2003 sino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione, in coincidenza della data di detta pronuncia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio Sezione staccata di Frosinone.

Roma, 8 ottobre 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **142.**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «SALGASTRI» presentata dalla Società Lazzi Gas (estratto).

Richiedente: Società LAZZI GAS - Firenze, Via Mercadante, 2/B.

Data di presentazione dell'istanza: 10 ottobre 2003.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «SALGASTRI» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 707 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia:* Bologna.

- *Superficie:* km² 11,45.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga:* km² 11,45.

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **143.**

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 2003.

Proroga della concessione di coltivazione «CAVIAGA» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 ottobre 1997 con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1997, alla Società ENI –S.p.A è stata accordata la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «CAVIAGA», in territorio delle province di Lodi e Cremona dell'estensione di km² 113,87;

Vista l'istanza pervenuta il 28 dicembre 2000 con la quale la Società ENI – S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «CAVIAGA», fino al 1° gennaio 2012;

Considerato la proroga è giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 30 luglio 2001 prot. N. 4887 con il quale l'Ingegnere capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' UNMIG in data 28 agosto 2001 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Vista la nota ministeriale datata 21 ottobre 2001 prot. N. 447704, con la quale è stata richiesta l'intesa con la Regione Lombardia, ai sensi del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, ed in conformità all'accordo procedimentale sancito dalla conferenza Stato- Regione in data 24 aprile 2001;

Vista la deliberazione n. VII/13427 del 20 giugno 2003 pervenuta il 10 luglio 2003, con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha espresso l'intesa favorevole alla proroga della concessione;

Considerato che la proroga richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza ai sensi dell'art.18, del citato D.P.R. n. 484;

D E C R E T A:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «CAVIAGA» ubicata nel territorio delle province di Lodi e Cremona, di cui è titolare la Società ENI –S.p.A.(c.f. 00484960588) con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, Direzione ed Uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), è prorogata per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 2 - La Società é tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. nelle premesse citato, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citato, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di

compatibilità ambientale in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;

c) ad osservare le prescrizioni e le raccomandazioni prescritte nell'intesa Stato-Regione della Regione Lombardia di cui alla citata Delibera n. VII/13427 che fa parte integrante del presente decreto;

d) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla ENI – S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Lodi.

Roma, 21 ottobre 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **144.**

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 2003.

Proroga del permesso di ricerca «B.R250.AG» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 settembre 1994, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R250.AG» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona "B";

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 il permesso «B.R250.AG» è stato intestato dalla Società Agip-S.p.A. alla Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 16 novembre 2000, con il quale la vigenza del permesso suddetto è stata prorogata, per la durata di anni tre, a decorrere dal 21 settembre 2000;

Vista l'istanza pervenuta il 1° ottobre 2003, con la quale è stata chiesta la seconda proroga del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né ricorrono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526 del 18 aprile 1994;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio F5 UNMIG di Bologna espresso con nota n. 6248 del 23 settembre 2003;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 1° ottobre 2003;

D E C R E T A:

Art. 1. - Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R250.AG» ubicato nel mare Adriatico al largo delle coste marchigiane, nell'ambito della zona «B», dell'area di km² 137,93 di cui è titolare in base al D.M. 13 febbraio 1998 la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è prorogato, per la durata di anni tre, a decorrere dal 21 settembre 2003.

Art. 2.- La Società permissionaria proseguirà la ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende approvato.

Art. 3. - La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. 21 settembre 1994 e 16 novembre 2000 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 21 settembre 2003 il canone annuo anticipato di €

20,66 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del demanio di Ancona.

Roma, 22 ottobre 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVII - N. 11**

Tav. 16 (136) – Istanza di permesso di ricerca «IOLANDA DI SAVOIA» - Società Geogas

Tav. 17 (137) – Istanza di permesso di ricerca «SULMONA» - Società Gas della Concordia